



COMUNE DI GRADO

**REGOLAMENTO
PER LA
GESTIONE DEGLI
OGGETTI
RINVENUTI**

Approvato con deliberazione consiliare n. 53 del 17/12/2020

INDICE GENERALE

Art. 1	Oggetto del Regolamento
Art. 2	Ambito di applicazione
Art. 3	Accettazione e registrazione degli oggetti
Art. 4	Oggetti privi di valore
Art. 5	Oggetti deperibili
Art. 6	Oggetti di valore e denaro
Art. 7	Gestione dei documenti ritrovati
Art. 8	Targhe
Art. 9	Custodia degli oggetti consegnati
Art.10	Restituzione degli oggetti al proprietario
Art.11	Restituzione al ritrovatore
Art.12	Premio al ritrovatore
Art.13	Pubblicità del ritrovamento
Art.14	Responsabilità
Art.15	Verbale di restituzione
Art.16	Acquisizione della proprietà da parte del Comune
Art.17	Disposizioni finali
Appendice	Articoli del Codice civile che regolano la materia

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure da adottare a seguito del ritrovamento di cose mobili nel territorio comunale di Grado.
2. La Polizia Locale, (ufficio di seguito) è individuato quale ufficio competente a ricevere, conservare e quindi restituire o alienare gli oggetti ritrovati, a norma delle disposizioni previste dagli articoli 927 e seguenti del Codice civile.

Art. 2
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano agli oggetti ritrovati nel territorio comunale, qualora smarriti e non immediatamente riconducibili al legittimo proprietario.
2. Le norme del presente Regolamento non si applicano:
 - alle armi, munizioni ed esplosivi;
 - ai veicoli in stato d'abbandono;
 - agli oggetti che presentano un rischio per l'igiene;
 - ai materiali organici, deperibili o soggetti a scadenza;
 - alle cose gravemente danneggiate;
 - ai documenti non riconducibili con chiarezza all'identità del titolare.

Art. 3
Accettazione e registrazione degli oggetti

1. Per ogni oggetto depositato presso l'ufficio è redatto un verbale di rinvenimento con la descrizione sommaria della cosa ritrovata, la data e le circostanze del ritrovamento e le generalità del ritrovatore.
2. Gli oggetti sono presi in carico ed annotati in un apposito registro, numerato progressivamente, sul quale vanno annotate tutte le operazioni relative all'oggetto ritrovato.
3. Al rinvenitore è rilasciata una copia del suddetto verbale e gli vengono fornite le indicazioni sulla modalità per l'eventuale ritiro.
4. Qualora vengano consegnati zaini, borsoni, valigie e altri contenitori chiusi, l'ufficio provvede, nel rispetto delle norme di igiene e di sicurezza, all'apertura degli stessi per verificare l'eventuale presenza di sostanze nocive o pericolose.
5. I suddetti oggetti consegnati sono registrati su un apposito registro numerato, sul quale vanno annotate tutte le operazioni successive all'oggetto ritrovato.

Art. 4
Oggetti privi di valore

1. Sono esclusi dalla registrazione le chiavi, gli occhiali, le foto e tutti gli oggetti minuti privi di valore, secondo il prudente apprezzamento dell'addetto al servizio. Detti oggetti saranno trattenuti per 12 mesi dalla data di ritrovamento e verranno consegnati, senza formalità, a chi provi di esserne il proprietario.

Trascorso questo periodo, senza che qualcuno si sia presentato per reclamarli, vengono conferiti negli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti.

Art. 5 **Oggetti deperibili**

1. Qualora l'oggetto ritrovato sia deperibile, la cui conservazione potrebbe causare problemi di carattere igienico sanitario, l'ufficio provvederà, dopo 48 ore massime di giacenza, alla sua distruzione, facendone annotazione sul registro, sempre che non risulti necessario eliminare prima l'oggetto per motivi di igiene.

Art. 6 **Oggetti di valore e denaro**

1. Gli oggetti preziosi o di valore, come anelli, orologi, collane, macchine fotografiche, ecc., sono custoditi in apposite casseforti e affidati alla diretta responsabilità dell'addetto al servizio. L'ufficio provvederà a far stimare tali oggetti da un soggetto competente.
2. Il denaro rinvenuto è versato dall'ufficio alla Tesoreria comunale. La valuta straniera, quando trattasi di banconote che abbiano facile mercato, viene cambiata in euro, al valore di cambio del giorno di versamento.

Art. 7 **Gestione dei documenti ritrovati**

1. Qualora si tratti di documenti relativi a persone residenti nel Comune di Grado, l'ufficio è tenuto ad inviare la comunicazione agli interessati del rinvenimento, per consentire il ritiro degli stessi entro 3 mesi dalla data di consegna all'ufficio. Decorso tale termine si provvederà alla trasmissione dei documenti stessi ai vari uffici emittenti.
2. Nel caso di rinvenimento di documenti appartenenti a persone residenti in altri Comuni, i medesimi sono inviati a mezzo posta al Sindaco del Comune di appartenenza.
3. I documenti appartenenti a cittadini stranieri sono inviati alle rispettive Ambasciate o Consolati.
4. Quando il documento sia un libretto di assegni, una tessera bancomat, un libretto di risparmio e simili, l'ufficio provvederà ad inviare gli stessi alla banca emittente, affinché essa provveda alla riconsegna al titolare.
5. Le carte, i permessi di soggiorno o assimilabili sono consegnati alla Questura del luogo di rilascio.

Art. 8 **Targhe**

1. Quando vengono depositate targhe di autoveicoli, motoveicoli o simili, l'ufficio le invierà agli uffici provinciali della Motorizzazione civile competenti per territorio.

Art. 9
Custodia degli oggetti consegnati

1. Gli oggetti consegnati all'ufficio sono custoditi esclusivamente nei locali a ciò destinati, per la durata di un anno a partire dall'ultimo giorno di pubblicazione del ritrovamento.
2. Gli oggetti privi di valore, di cui all'art.4, saranno custoditi e messi a disposizione del proprietario che ne fa richiesta per il riconoscimento.

Art. 10
Restituzione degli oggetti al proprietario

1. L'ufficio deve accertarsi che la persona, che si presenta a ritirare l'oggetto ritrovato, sia il legittimo proprietario od un suo legale rappresentante o persona delegata al ritiro.
2. Nel caso di persona delegata al ritiro, la stessa dovrà presentarsi munita di delega sottoscritta dal legittimo proprietario e da copia del documento d'identità di quest'ultimo.
3. Chi si dichiara titolare dell'oggetto, ha l'onere di fornire all'ufficio la descrizione particolareggiata del medesimo ed esibire, a richiesta, l'eventuale denuncia di smarrimento o di furto fatta alle competenti autorità di P.S.
4. Qualora sia stata sporta denuncia, è fatto avviso, da parte dell'ufficio, di dare comunicazione alle autorità competenti del ritrovamento e della restituzione, mediante trasmissione degli atti di rinvenimento e riconsegna per l'aggiornamento schedario SDI.
5. Gli oggetti non possono essere restituiti a minori o a persone che si trovino in manifesto stato d'incapacità, se non sono accompagnate da chi ne abbia la rappresentanza.
6. L'ufficio annoterà, sul verbale di consegna, le generalità, il recapito telefonico e gli estremi del documento di identificazione della persona cui è stato consegnato l'oggetto.
7. Le operazioni, relative alla riconsegna del bene, sono riportate su apposito verbale sottoscritto dalle parti.
La sottoscrizione del verbale di restituzione vale come autocertificazione della qualità di proprietario.

Art. 11
Restituzione al ritrovatore

1. Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'albo pretorio del Comune, senza che il proprietario si sia presentato a richiedere la restituzione dell'oggetto, quest'ultimo sarà messo a disposizione del ritrovatore, il quale lo potrà ritirare direttamente presso l'ufficio entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ritiro inviatogli.
In caso di mancata presentazione si procederà ai sensi dell'art.16.
La consegna dell'oggetto al ritrovatore è subordinata all'accertamento della sua identità personale.
2. Non si fa luogo alla restituzione di oggetti ritrovati da dipendenti dell'amministrazione comunale, pubblici ufficiali e incaricati di pubblici servizi, durante l'esercizio delle loro funzioni o attività pubbliche, nonché dai conducenti di veicoli in servizio pubblico per le cose ritrovate all'interno delle vetture.

Art. 12
Premio al ritrovatore

1. A norma dell'art.930 del C.C. spetta al ritrovatore, qualora questi ne faccia richiesta, un premio pari a un decimo (1/10) della somma o del prezzo della cosa ritrovata.
2. Il proprietario deve provvedere, sotto la propria responsabilità, al pagamento della somma prevista per legge al rinvenitore.

Art. 13
Pubblicità del ritrovamento

1. L'elenco degli oggetti ritrovati è pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune, ai sensi dell'art.928 del Codice civile.
Quanto affisso all'albo verrà pubblicato anche sul sito informatico dell'Ente.
2. Oltre a tali forme di pubblicità, l'Amministrazione comunale potrà utilizzare ulteriori strumenti di comunicazione, ritenuti più efficaci per rendere noto l'elenco degli oggetti ritrovati.

Art. 14
Responsabilità

1. L'ufficio non risponde di eventuali danni o irregolarità che si possono verificare con riferimento alla conservazione di beni rinvenuti.
2. L'ufficio rimane del tutto estraneo agli eventuali rapporti intercorrenti tra proprietario e ritrovatore.
3. A tal fine l'ufficio è legittimato a comunicare, al proprietario ed al ritrovatore, le rispettive generalità e recapiti, senza richiedere il preventivo consenso degli interessati.

Art. 15
Verbale di restituzione

1. All'atto della restituzione del bene, l'ufficio redige un verbale di consegna, rilasciandone una copia al proprietario o al rinvenitore, contenente la descrizione dell'oggetto, le indicazioni del ritrovamento e l'attestazione di avvenuta restituzione.

Art. 16
Acquisizione della proprietà da parte del Comune

1. Decorsi i termini previsti, senza che il proprietario o il rinvenitore si siano presentati a reclamare il bene rinvenuto, questo diviene di proprietà dell'Amministrazione comunale.
2. Il Comune si riserva la piena disponibilità delle cose ritrovate o del loro prezzo, se le circostanze ne abbiano richiesto la vendita, e provvede alla loro alienazione con determinazione del Comandante, secondo le procedure previste dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.

3. L'ufficio può, motivando:
- a) destinare gli oggetti ad uffici dell'Amministrazione comunale, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
 - b) disporre la donazione degli oggetti ad Associazioni non lucrative presenti nel territorio;
 - c) disporre la distruzione o alienazione degli oggetti nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni, qualora tali oggetti dovessero risultare inservibili;
 - d) organizzare un'asta pubblica, nella quale verranno esposti gli oggetti depositati presso l'ufficio e, in base alla stima fatta su di essi, si procederà alla vendita.
4. Qualora si tratti di velocipedi, questi possono essere destinati agli uffici comunali o altri enti o istituzioni pubbliche su richiesta motivata degli stessi, qualora siano ritenuti utili per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Art. 17
Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione, secondo i termini in esso stabiliti.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni previgente disciplina in materia.

Appendice

Articoli del Codice civile che regolano la materia

Art.927 C.C. - Cose ritrovate

Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non la conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicandole circostanze del ritrovamento.

Art.928 C.C. - Pubblicazione del ritrovamento

Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

Art.929 C.C. - Acquisto di proprietà della cosa ritrovata

Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.

Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.

Art.930 C.C. - Premio dovuto al ritrovatore

Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.

Se tale somma o prezzo eccede euro 5,16, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.

Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

Art.931 C.C. - Equiparazione del possessore o detentore al proprietario *Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.*